

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale.

Art. 17

(Contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali)(1)(2)(4)(6)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
- 2.** Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale attività produttive entro il 15 maggio di ogni anno, corredate del bilancio dell'anno precedente.
- 3.** Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
- 4.** Sono estese agli enti gestori delle zone industriali le norme contributive relative al sistema regionale dell'innovazione per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della presente legge.

(5)

Note:

- 1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 36, L. R. 3/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 4/2005
- 2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 39, L. R. 1/2003, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, comma 1, L. R. 4/2005
- 3** Comma 3 sostituito da art. 6, comma 87, L. R. 1/2005
- 4** Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 4/2005
- 5** Parole soppresse al comma 4 da art. 2, comma 1, L. R. 27/2005
- 6** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 59, L. R. 12/2006